

INFORMAZIONI SULLA PARTENZA PER L'ESTERO.

IN CASO DI PARTENZA PER L'ESTERO OCCORRE OSSERVARE QUANTO SEGUE:

SOGGIORNO TEMPORANEO ALL'ESTERO SENZA ACQUISIZIONE DEL DOMICILIO ALL'ESTERO

In caso di soggiorno temporaneo all'estero ovvero senza acquisizione del domicilio all'estero, l'obbligo di assicurazione in Svizzera rimane valido. Pertanto, non è possibile uscire dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

INFORMAZIONI IN CASO DI TRASFERIMENTO IN UN PAESE UE/AELS O NEL REGNO UNITO CON RIFERIMENTO AL PERSISTERE DELL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Se persiste un legame finanziario con la Svizzera sotto forma di salario, rendita, riscossione di indennità giornaliera o di indennità di disoccupazione, di norma continuate a sottostare all'obbligo di assicurazione in Svizzera, a meno che non percepiate prestazioni pecuniarie (p. es. salario, rendita) dal vostro nuovo Paese di domicilio UE/AELS o dal Regno Unito. A seconda delle circostanze, l'obbligo assicurativo persiste anche se percepite prestazioni pecuniarie da altri Paesi UE/AELS (al di fuori del Paese di domicilio).

DIRITTO DI OPZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO IN UN PAESE UE/AELS

Se trasferite il vostro domicilio in Germania, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Spagna o Finlandia, a determinate condizioni sussiste un diritto di opzione esercitabile entro tre mesi dal trasferimento. Ciò significa che voi e/o i vostri familiari che non esercitano un'attività lucrativa siete liberi di scegliere in quale Paese stipulare un'assicurazione malattie. Per esercitare il diritto di opzione dovete presentare entro il termine citato all'autorità cantonale competente una richiesta scritta di esenzione dall'obbligo di assicurazione svizzero. L'esenzione è definitiva e irrevocabile.

In caso di esercizio del diritto di opzione, la conferma dell'avvenuta esenzione deve essere presentata immediatamente a SWICA.

ELENCO DEGLI STATI UE/AELS (DOMANDE 2B/C)

Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Croazia (HR), Danimarca (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Germania (DE), Grecia (EL), Irlanda (IE), Islanda (IS), Italia (IT), Lettonia (LV), Liechtenstein (LI), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Malta (MT), Norvegia (NO), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Repubblica ceca (CZ), Romania (RO), Slovacchia (SK), Slovenia (SI), Spagna (ES), Svezia (SE) e Ungheria (HU)

ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI FACOLTATIVE

Se l'obbligo di assicurazione in Svizzera secondo la LAMal cessa a seguito della vostra partenza per l'estero, anche le assicurazioni complementari si estinguono conformemente all'art. 12, punto 4, delle nostre Condizioni generali di assicurazione (CGA) secondo la LCA.

Se l'obbligo di assicurazione in Svizzera secondo la LAMal cessa durante il vostro soggiorno all'estero, cessano anche le assicurazioni complementari. Se la copertura LAMal è stata stipulata con un assicuratore diverso da SWICA, la persona assicurata è tenuta a informare SWICA in merito alla cessazione dell'obbligo di assicurazione (v. punto Obbligo di collaborare).

Se l'obbligo di assicurazione secondo la LAMal rimane in vigore, è possibile mantenere le assicurazioni complementari esistenti. Sono escluse le assicurazioni complementari KTI CONCORDIA, SALARIA LAMal e SALARIA LCA, che si estinguono in ogni caso.

OBBLIGO DI COLLABORARE

Secondo l'art. 22 delle nostre CGA secondo la LAMal e secondo l'art. 30 delle CGA per le assicurazioni complementari, sussiste un obbligo di notificare, informare e collaborare. Un eventuale ritardo nella notifica del cambiamento di domicilio o la mancata comunicazione della cessazione dell'obbligo di assicurazione può avere ripercussioni finanziarie per voi.

DIRITTO IN CASO DI PRESTAZIONI SENZA COPERTURA LAMAL

Se si omette di informare SWICA in merito al fatto che nel frattempo l'obbligo di assicurazione è cessato, SWICA si riserva il diritto di rimborsare una tantum le prestazioni a carico delle assicurazioni complementari previa deduzione di eventuali prestazioni LAMal e di risolvere in seguito le assicurazioni complementari.

SWICA GLOBAL CARE

Trasferite il domicilio all'estero e non sottostarete più all'obbligo di assicurazione in Svizzera? Con GLOBAL CARE, SWICA offre un'assicurazione malattie e infortuni ottimale, sviluppata proprio per rispondere alle vostre esigenze. La condizione è che il vostro domicilio si trovi ancora in Svizzera al momento dell'accettazione della proposta da parte di SWICA.

Se nel nuovo Paese di domicilio sussiste un obbligo di assicurazione, può verificarsi una doppia assicurazione. Con GLOBAL CARE non è possibile eludere un eventuale obbligo di assicurazione.

ALTRE DOMANDE?

Per informazioni dettagliate siete pregati di contattare il servizio clientela SWICA.

QUESTIONARIO SULLA VOSTRA NOTIFICA DI PARTENZA DALLA SVIZZERA.

Cognome

Nome

N. d'assicurata/o SWICA

Data di nascita

(giorno/mese/anno)

Nazionalità

Telefono

(raggiungibile durante il giorno)

E-mail

Altri membri della famiglia (menzionare solo i membri della famiglia minorenni – **le persone adulte devono compilare questo modulo personalmente**). Annotare anche il loro cognome, nome, nazionalità, data di nascita e numero d'assicurata/o.

Per poter verificare l'obbligo di assicurazione vi preghiamo di compilare il questionario e di rispedircelo firmato. Vi preghiamo di allegare a questo formulario la conferma della notifica di partenza rilasciata dal vostro Comune di domicilio, qualora non l'abbiate già inviata a SWICA.

1. ACCERTAMENTO DEL DOMICILIO

Viene costituito un nuovo domicilio all'estero?

Sì Al seguente indirizzo (via/NPA/luogo/stato)

Da quale data?

No Se disponibile, inviateci una conferma dell'esenzione dall'obbligo di assicurazione secondo la LAMal. Tenete presente che, in determinate circostanze, in assenza dell'esenzione e senza acquisizione di domicilio all'estero non possiamo porre termine all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2. LEGAME FINANZIARIO CON LA SVIZZERA

a) Voi o la/il vostra/o coniuge siete stati distaccati all'estero da un datore di lavoro svizzero nell'ambito di un rapporto di lavoro in essere?

Sì Vi preghiamo di farci pervenire la conferma scritta (attestazione di distacco della cassa di compensazione AVS) e di comunicarci il vostro nuovo indirizzo (se non già indicato alla domanda 1).

No

b) Continua a esistere un legame finanziario con la Svizzera, per esempio in ragione dell'esercizio di un'attività lucrativa, della riscossione di una rendita, di un'indennità giornaliera (per malattia o infortunio) o di un'indennità di disoccupazione?

(La domanda 2b deve essere compilata solo se il nuovo domicilio si trova in un Paese UE/AELS o nel Regno Unito.)

Sì Vi preghiamo di indicare quali prestazioni percepite dalla Svizzera o da altri Paesi e di farci pervenire le relative attestazioni, così da permetterci di valutare la vostra situazione individuale.

Prestazioni percepite dalla Svizzera

Prestazioni percepite da altri Paesi

No

c) Esercitate un'attività lucrativa nell'UE/AELS o nel Regno Unito?

(La domanda 2c deve essere compilata solo se la/il vostra/o coniuge è a sua volta assicurata/o presso SWICA.)

Sì Inizio del lavoro in data

No Se la/il vostra/o coniuge svolge un'attività lucrativa in Svizzera, potrebbe continuare a sussistere l'obbligo di assicurazione in Svizzera. La vostra situazione deve essere esaminata individualmente. Vi contatteremo.

Se la/il vostra/o coniuge non è assicurata/o presso SWICA, siete pregati di chiarire l'obbligo di assicurazione in qualità di familiare con il suo assicuratore malattie svizzero.

3. ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Se continuate a sottostare all'obbligo di assicurazione in Svizzera, avete la possibilità di mantenere le assicurazioni complementari in essere secondo la legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Desiderate farlo?

Sì In caso contrario accetto l'estinzione delle mie assicurazioni complementari.

Se non sottostate più all'obbligo d'assicurazione in Svizzera, eventuali assicurazioni complementari in essere secondo la LCA cesseranno.

4. DICHIARAZIONE DELLA SOTTOSCRITTA/DEL SOTTOSCRITTO

Con la mia firma confermo

- › di aver preso atto delle informazioni sulla partenza per l'estero e di averle comprese;
- › di aver risposto a tutte le domande in modo veritiero e completo;
- › che anche le risposte non scritte di mio pugno corrispondono esattamente alle mie indicazioni.

In alternativa alla firma, potete confermare i dati inviando un'e-mail a SWICA. A tal fine spediteci il modulo debitamente compilato via e-mail e copiate la dichiarazione della sottoscritta/del sottoscritto a titolo di conferma nel testo dell'e-mail.

Luogo, data

Firma del/della contraente dell'assicurazione

A VOSTRA DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24, 365 GIORNI ALL'ANNO.

Telefono 0800 80 90 80 / swica.ch

